

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1937 DEL 25/10/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DOTT. FILIPPO ZEDDA - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1987/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 80878 di protocollo del 10 settembre 2024 il dott. Filippo ZEDDA dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane", ha richiesto il nulla osta al trasferimento presso l'Agenzia delle entrate a seguito di vincita di avviso di mobilità volontaria;
- risulta acquisita la comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle entrate (n. 79383 del protocollo dell'Azienda in data 5 settembre 2024) che conferma l'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria del dipendente, utilmente collocato in graduatoria regionale della Sardegna all'esito di procedura di mobilità;
- con comunicazione trasmessa a mezzo nota di protocollo n. 87119 del 30 settembre 2024, l'Azienda esprimeva il parere favorevole all'assenso al trasferimento del quale trattasi, con proposta di rinvio della data di decorrenza all'1 dicembre 2024 a garanzia della continuità amministrativa degli Uffici;
- con nota pervenuta al n. 90128 del protocollo dell'Azienda il giorno 8 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate confermava il proprio assenso al subentro nel rapporto di lavoro con la decorrenza proposta, precisando di non farsi carico dell'eventuale rateo di ferie maturate dal dipendente presso questa Azienda.

Ritenuto che:

- sulla scorta degli atti e dei pareri acquisiti all'istruttoria del procedimento, occorre provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dal dipendente dott. Filippo ZEDDA, dando atto del perfezionamento del trasferimento dell'interessato all'Agenzia delle entrate con decorrenza dall'1 dicembre 2024;
- nel dare inoltre atto che risultano adeguatamente programmati tutti i congedi maturati dal dipendente presso l'Azienda, va precisato che - ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) - l'eventuale saldo di congedi residui all'atto del trasferimento, derivante da cause imprevedibili sopravvenute all'adozione del provvedimento, non darà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi a carico dell'Azienda, tenuto conto che la data del trasferimento è stata individuata in ragione dell'interesse manifestato dal dipendente e dall'amministrazione di destinazione;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135 in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria del dott. Filippo ZEDDA all'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere l'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria del dott. Filippo ZEDDA all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come in premessa specificato;
2. di disporre che – in conformità all'esito dell'istruttoria – il trasferimento ha effetto con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2024;
3. di precisare, per le motivazioni indicate nelle premesse, che questa Azienda U.L.S.S. non risponde in ogni caso di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di comunicare il presente provvedimento all'interessato e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.